



**PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

Assicurazione	Prestazioni	Quando, chi, come
<b>in seguito a malattia:</b> retribuzione postuma AVS  <b>PAT-LPP</b>	- salario attuale - rendita vedovile, rendite per i figli  in % della rendita di invalidità assicurata: - rendita per il coniuge / convivente <b>60%</b> - rendita per orfani, 1.5 x la rendita per orfani di entrambi i genitori  <b>Opzione:</b> 100% rendita di coniuge/convivente <sup>1)</sup> capitale di decesso con assicurazione complementare oppure in assenza di rendita	- come previsto dal CO o dal contratto di lavoro - dal 1° giorno del mese successivo al decesso  al termine della retribuzione postuma  come da clausola beneficiaria
<b>in seguito a infortunio:</b> retribuzione postuma AVS assicurazione infortuni  <b>PAT-LPP</b>	- salario attuale - rendita vedovile, rendite per i figli in % del salario AVS e fino a LAINF max: - rendita per il coniuge <b>40%</b> - rendita per orfani, a figlio <b>15%</b> - Totale max <b>70%</b>  - rendite complementari fino al 90% o capitale di decesso	- come previsto dal CO o dal contratto di lavoro - dal 1° giorno del mese successivo al decesso - dal 1° giorno del mese successivo al decesso  al termine della retribuzione postuma / come da clausola beneficiaria

**Requisiti**

Stato civile	Prestazioni	Condizioni
coniugato/a, /convivente registrato/a	rendita per il coniuge, eccedenza dell'avere di vecchiaia dopo la fruizione della rendita in forma di capitale <sup>2)</sup> / <b>Opzione:</b> prelievo di capitale fino al 100% / capitale di decesso, in assenza di rendita	Copertura estesa, ma riduzione per il coniuge con meno di 45 anni in assenza di figli in comune prestazione di uscita, minimo 3 rendite annuali
divorziato/a, scioglimento dell'unione domestica	rendita per il coniuge ai sensi della LPP, al massimo la differenza tra la corresponsione degli alimenti e le prestazioni AVS	matrimonio, unione con durata minima di 10 anni e sentenza di divorzio che preveda la corresp. di alimenti
celibe/nubile/divorziato/a vedovo/a	rendita per il convivente, eccedenza dell'avere di vecchiaia dopo la fruizione della rendita in forma di capitale <sup>2)</sup> / <b>Opzione:</b> prelievo di capitale fino al 100% / capitale di decesso, in assenza di rendita	figli con obbligo di mantenimento, <b>oppure</b> 45 anni di età e 5 anni di convivenza e differenza di età massimo di 15 anni e acc. di mantenimento <b>100%</b> della prestazione di uscita
indipendentemente dallo stato civile	rendite per gli orfani	fino all'età di 20 anni oppure di 25 anni in fase di formazione o invalido

Al momento del pensionamento è possibile richiedere una rendita per il coniuge o per il convivente ammontante allo stesso importo previsto per la rendita di vecchiaia. In tal caso per il calcolo della rendita di vecchiaia verrà applicato un tasso di conversione ridotto.

In caso di decesso del coniuge o del convivente entro 5 anni dal primo versamento della rendita, l'avere di vecchiaia restante viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale in caso di decesso. Tutte le prestazioni già erogate vengono detratte.

Al decesso di un beneficiario di rendita d'invalidità, privo di coniuge o convivente registrato, l'intero capitale in caso di decesso corrisponde all'avere disponibile all'insorgere dell'invalidità, una volta detratte tutte le prestazioni erogate fino a quel momento. Questo vale anche per i pensionati, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dal primo versamento della rendita di pensionamento.

Il versamento della rendita cessa se il coniuge o il convivente superstite contrae un nuovo matrimonio. In tal caso verrà liquidata un'indennità una tantum pari a 3 rendite annuali.

<sup>1)</sup> Opzione al pensionamento

<sup>2)</sup> Eccedenza dopo la fruizione di una rendita\*

Decesso di un beneficiario di rendite privo di coniuge o di partner

Matrimonio